



**Roma, 31 marzo 2016**

**OGGETTO:** *Interventi di ristrutturazione edilizia – Bonus mobili per giovani coppie*

## **INDICE**

|          |                                                                                                                                                 |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>PROROGA DELLE DETRAZIONI SPETTANTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DEL CD. “BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI”</b> | <b>4</b> |
| <b>2</b> | <b>“BONUS “MOBILI PER GIOVANI COPPIE”</b>                                                                                                       | <b>5</b> |
| 2.1      | Soggetti che possono beneficiare della detrazione .....                                                                                         | 6        |
| 2.2      | Beni agevolabili .....                                                                                                                          | 8        |
| 2.3      | Ammontare della spesa detraibile .....                                                                                                          | 9        |
| 2.4      | Adempimenti .....                                                                                                                               | 10       |

### **PREMESSA**

La legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, intervenendo sulle agevolazioni previste ai fine IRFEF per il settore edilizio, tra l’altro, proroga per l’anno 2016 le misure agevolative dirette a favorire il recupero del patrimonio edilizio nonché quelle previste per l’acquisto di mobili per il relativo arredo; introduce, inoltre, una nuova agevolazione per l’acquisto di mobili da parte di giovani coppie.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti sulla applicazione delle predette agevolazioni.

Nel seguito, per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le circolari e le risoluzioni citate in questo documento sono consultabili nella banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) o dal sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

## **1 PROROGA DELLE DETRAZIONI SPETTANTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DEL CD. “BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI”**

L'articolo 1, comma 74, della legge di stabilità 2016, proroga al 31 dicembre 2016 l'innalzamento della percentuale di detrazione, dal 36 per cento al 50 per cento, spettante ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l'incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000.

Si tratta di una mera proroga, operata sostituendo, nell'art. 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013, il termine 31 dicembre 2015 con 31 dicembre 2016. Restano, pertanto, applicabili le disposizioni recate dal regolamento adottato con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, compreso l'obbligo del pagamento mediante l'apposito bonifico bancario o postale, nonché dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

Inoltre, per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, di cui al comma 1, lett. i), del medesimo art. 16-bis del TUIR, è confermata la maggiore aliquota di detrazione del 65 per cento se le spese sono sostenute per edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla base di procedure autorizzatorie attivate dal 6 giugno 2013.

Infine, il citato comma 74 della legge di stabilità proroga per il 2016 la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici - di classe non inferiore ad A+, nonché di classe A per i forni e le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica - finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, introdotta dal citato articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “*bonus mobili e grandi elettrodomestici*”). Possono avvalersi dell'agevolazione sia i contribuenti che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell'immobile nel 2016 sia

i contribuenti che hanno sostenuto tali spese in anni precedenti, a decorrere dal 2012.

Come chiarito nell'incontro Telefisco del 28 gennaio 2016, infatti, il comma 2 dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 non individua espressamente la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi edilizi, né quella a decorrere dalla quale devono essere sostenute le relative spese. Nella circolare n. 29/E del 2013, è stato chiarito che, per l'individuazione degli interventi edilizi cui sono collegati gli acquisti dell'arredo agevolabili, il legislatore ha fatto implicito riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012, per le quali la detrazione spetta con la maggiore aliquota del 50 per cento e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili. Tali spese, dunque, costituiscono il presupposto dell'ulteriore detrazione in esame in quanto sono riconducibili a lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo tale da presumere che l'acquisto dei mobili anche successivo sia diretto al completamento dell'arredo dell'immobile su cui i lavori sono stati effettuati. Si ricorda che, come chiarito nella circolare n. 11/E del 2014, par. 5.7, in base al tenore letterale della norma, l'ammontare complessivo della spesa per i mobili ammessa alla detrazione, pari a 10.000 euro, deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell'intero arco temporale di vigenza dell'agevolazione, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato l'unità immobiliare.

## **2 “BONUS “MOBILI PER GIOVANI COPPIE”**

Il comma 75 dell'art. 1 della legge di stabilità del 2016 amplia le ipotesi in cui è possibile fruire del “*bonus mobili*”, individuando specifici requisiti soggettivi in presenza dei quali è anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di spesa detraibile.

Il citato comma 75 stabilisce che *“Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.”*

La detrazione *“da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo,(...) è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.”*

L’agevolazione, che spetta per le spese sostenute nell’anno 2016, pur presentando sostanziali analogie con il c.d. *“bonus mobili”* collegato a lavori di ristrutturazione edilizia, si differenzia da quest’ultimo per il contesto normativo di riferimento. Si forniscono, pertanto, i seguenti specifici chiarimenti.

## **2.1 Soggetti che possono beneficiare della detrazione**

La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti di seguito elencati, i quali si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili.

In particolare è necessario:

- a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente *more uxorio* da almeno tre anni.

Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016.

Per le coppie conviventi *more uxorio*, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016

ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età.

Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nell'anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;

- c) essere acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia.

In assenza di diversa prescrizione normativa si deve ritenere che l'unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l'acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi *more uxorio* o da uno solo di essi. In quest'ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l'acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d'età nel 2016. A sostegno di questa interpretazione si evidenzia che la relazione tecnica alla norma in esame, è stata effettuata utilizzando le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate da contribuenti under 35 che non hanno dichiarato immobili nel quadro RB e i dati dell'imposta di registro relativi alle compravendite di abitazioni principali effettuate dai medesimi soggetti nello stesso anno.

L'acquisto dell'unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell'anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell'anno 2015. La fruizione dell'agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 si deve ritenere consentita in base a considerazioni di ordine sistematico che tengono conto del fatto che, nell'ambito del TUIR, previsioni agevolative, quali quelle in materia di detrazione degli interessi di mutuo, consentono

che intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale.

Per quanto concerne i termini entro i quali l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia si ritiene che tale destinazione debba sussistere in linea di principio nell'anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo fra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell'agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d'imposta (termine di presentazione del modello UNICO PF 2017). Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la fruizione della detrazione stessa.

## **2.2 Beni agevolabili**

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione principale della giovane coppia ma non anche per le spese per l'acquisto di grandi elettrodomestici. L'acquisto, come detto in premessa, può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti indicati al paragrafo 2.1.

Ad esempio, se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell'unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all'anno 2016.

Considerata l'analogia con il "*bonus mobili e grandi elettrodomestici*", di cui al citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, per l'individuazione dei mobili agevolabili si rinvia alla circolare n. 29/E del 2013 nella quale è stato

chiarito che i mobili devono essere nuovi e che rientrano nell'agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

### **2.3 Ammontare della spesa detraibile**

Il comma 75 della legge di stabilità 2016 precisa che *“La detrazione (..), da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.”*

Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferenteemente:

- da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;
- da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età.

L'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l'importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Per espressa previsione normativa, la detrazione in esame non è cumulabile con il *“bonus mobili e grandi elettrodomestici”* di cui al citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, prorogato dal comma 74, lettera c), della legge di stabilità 2016.

Tale incompatibilità deve essere intesa nel senso che non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Ciò implica che la coppia o uno solo dei componenti se beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici - per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 –non potrà altresì beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l'arredo del medesimo immobile. Di contro, è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all'arredo di unità abitative diverse. Tale criterio risulta coerente con il fatto che il bonus mobili e grandi elettrodomestici può essere fruito nell'importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

## **2.4 Adempimenti**

Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.

In particolare, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).

Si ritiene, peraltro, per motivi di semplificazione, che tale modalità di pagamento possa essere utilizzata anche per le spese che danno diritto al c.d. *“bonus mobili e grandi elettrodomestici”*. Sono, quindi, superate le precedenti indicazioni fornite con la Circolare n. 29/E del 2013, par. 3.6, con riferimento all'utilizzo del citato bonifico soggetto a ritenuta.

Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Le spese sostenute devono essere “documentate” conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti (Cfr. circolari n. 29/E del 2013 e 11/E del 2014).

\*\*\*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

**IL DIRETTORE DELL’AGENZIA**

**Rossella Orlandi**